

1



2

Il contesto normativo

Il «Testo Unico» sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in Suppl. Ord. n. 108 alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008):

1. **definisce la formazione** «quale processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi» (art. 2, comma 1, lett. aa));
2. **indica nel datore di lavoro**, il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi formativi previsti all'art. 37 (art. 18, comma 1, lett. I));
3. individua per determinate figure/funzioni della sicurezza **obblighi formativi specifici e/o aggiuntivi** rispetto alla formazione dei lavoratori (Dirigenti, Preposti, A.S.P.P., R.S.P.P., ecc.);
4. **rimanda alla Conferenza permanente Stato-Regioni** la definizione delle *caratteristiche essenziali e delle modalità di svolgimento* della formazione di determinati soggetti e funzioni della sicurezza.

3

Il contesto normativo

Le norme di riferimento

□ **Art. 37 «Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti» (prima della legge n. 215/2021)**

- «Il **DATORE DI LAVORO** assicura che ciascun **LAVORATORE** riceva una **formazione sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda» (comma 1);
 - c) «rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I» - principi comuni» (comma 3).
- «i **DIRIGENTI** e i **PREPOSTI** ricevono a cura del **DATORE DI LAVORO un'adeguata e specifica formazione** e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro....» (comma 7);

- «la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante **Accordo** in sede di **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano...» (comma 2).

4

10 volte SICUREZZA UNIS&F

Il contesto normativo


Le norme di riferimento

❑ **Art. 32 «Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni»**

➤ Per svolgere le funzioni di **R.S.P.P. e A.S.P.P.** «è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria, nonché di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, a **specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative**» (comma 2).

➤ «Per svolgere la funzione di **R.S.P.P.**, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere anche un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a **specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali**» (comma 2).

➤ I corsi «devono rispettare, in ogni caso, quanto previsto dall'**Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 e successive modificazioni**» (comma 2).



5

10 volte SICUREZZA UNIS&F


Il contesto normativo

Le norme di riferimento

❑ **Art. 34 «Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi»**

➤ Il **datore di lavoro** che intende svolgere i compiti del **R.S.P.P.** «deve frequentare **corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative**» (comma 2).

➤ I contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione sono «definiti mediante **Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**» (comma 2).



6

Il contesto normativo

Le norme di riferimento

- **Art. 73 «Informazione, formazione e addestramento» sull'uso delle attrezzature di lavoro**
 - «Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle **attrezzature** che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone» (comma 4).
- «In sede di **Conferenza Permanente** per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le **attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione** degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione» (comma 5)

7

Il contesto normativo

Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni	Attuazione	Formazione per
Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 e s.m.i.	Art. 37, d.lgs. n. 81/2008	Lavoratori, preposti e dirigenti
Accordo n. 223 del 21 dicembre 2011 e s.m.i.	Art. 34, d.lgs. n. 81/2008	Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP
Accordo n. 53 del 22 febbraio 2012 e s.m.i.	Art. 73, d.lgs. n. 81/2008	Operatori di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione
Accordo n. 128 del 7 luglio 2016	Art. 32, d.lgs. n. 81/2008	Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Accordo n. 153 del 25 luglio 2012	Adeguamento e linee applicative Accordi ex artt. 34, comma 2 e 37, comma 2	

8

Il contesto normativo

Le modifiche della legge n. 215/2021 in materia di formazione

□ La legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto – legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante «*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*» (in G.U. n. 301 del 20/12/2021), all'art. 13, **interviene su diversi aspetti in materia di sicurezza** sul lavoro (comitati regionali di coordinamento, organi di vigilanza e relativi provvedimenti, preposto, formazione, organismi paritetici, sanzioni, ecc.);

□ Con specifico riferimento alla **FORMAZIONE** modifica l'art. 37 del Testo Unico prevedendo che:

a) I **datori di lavoro** debbano ricevere una **formazione adeguata e specifica** e un **aggiornamento periodico** relativamente ai propri compiti in materia di salute e sicurezza (comma 7);

b) la **Conferenza permanente Stato-Regioni** adotti **entro il 30 giugno 2022** un **accordo** che **accorpi, rivisiti e modifichi** gli accordi attuativi del T.U.;

Tale accordo dovrà in particolare individuare:

- durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria del datore di lavoro;
- modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (comma 2);

c) la **formazione** e l'aggiornamento del **preposto** devono essere interamente svolte **in presenza** e devono essere **ripetute con cadenza biennale** e comunque ogni qualvolta sia necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (nuovo comma 7 ter);

9

Il contesto normativo

Le modifiche della legge n. 215/2021 in materia di formazione – Efficacia (1)


□ Le **novità introdotte** in materia di formazione dalla legge n. 215/2021 **troveranno applicazione con l'entrata in vigore del nuovo Accordo** della C.S.R. di cui al novellato comma 2 dell'art. 37. Fino a tale momento andranno applicate le disposizioni attuali (norme e disposizioni attuative precedentemente indicate);

□ Sull'**efficacia delle modifiche** della legge n. 215/2021, in attesa dell'approvazione del nuovo Accordo, è intervenuto l'Ispettorato nazionale del Lavoro con propria **Circolare (n. 1/2022)** con i seguenti **chiarimenti**:

a) «Per quanto concerne il **datore di lavoro**, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l'accordo a determinare **non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo**»;

b) «La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di **dirigenti e preposti** con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico. **In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021»;

10



10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il contesto normativo


Le modifiche della legge n. 215/2021 in materia di formazione – Efficacia (2)

c) «**I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie")**».

d) «Come già chiarito, **gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994**».

Chiarimenti validi fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, indipendentemente dal superamento del termine del 30 giugno 2022.

11



10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il contesto normativo

Le modifiche della legge n. 215/2021 in materia di addestramento

La legge n. 215/2021 interviene anche sull'**ADDESTRAMENTO** potenziandone la funzione e il **coordinamento/complementarietà con la formazione**.


Salvo confermare quanto già previsto dall'art. 37 del T.U. ovvero sia che l'addestramento deve essere effettuato ad opera di persona esperta e sul luogo di lavoro **si introducono, al comma 5, le seguenti novità**:

a) «**l'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza, di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale**» (chiarimento);

b) «l'addestramento consiste, inoltre, **nell'esercitazione applicata, per le procedure** di lavoro in sicurezza» (nuovo obbligo);

c) «gli interventi di addestramento effettuati devono essere **tracciati in apposito registro** anche informatizzato» (nuovo obbligo).

12




10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

PREMESSA

- ❑ A valle dell'approvazione della Legge n. 215/2021 (ri)avviato il **confronto sul tema della formazione** in materia di sicurezza da parte del **sistema Confindustriale del Veneto** (Confindustria Veneto e le Associazioni territoriali);
- ❑ Assunto di partenza: la **revisione degli Accordi** rappresenta un'importante **opportunità** per:
 - razionalizzare e rendere organica la normativa in materia di formazione sulla sicurezza (una sorta di testo unico sulla formazione);
 - introdurre adattamenti e correttivi che consentano di migliorare la formazione dal punto di vista qualitativo e dell'efficacia.
- ❑ Condivisa nell'ambito del Coordinamento regionale Veneto in materia di Sicurezza di Confindustria Veneto una **POSIZIONE** con la quale si indicano i **criteri generali per la stesura del nuovo accordo** (e modifiche ad altri provvedimenti in materia di formazione);
- ❑ Posizione diffusa nell'ambito delle attività istituzionali di competenza di Confindustria Veneto:
 - **livello nazionale** (tramite Confindustria) in sede di tavolo tra Ministero del Lavoro e Parti Sociali;
 - **livello regionale** (nei confronti della Regione del Veneto: Co.Re.Co. e gdl in materia di formazione sulla sicurezza istituito in attuazione del Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (d.g.r. 15 febbraio 2022, n. 145, in B.U.R.V. n. 26 del 25 febbraio 2022).

13



10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

OBIETTIVI GENERALI

- Tarare la formazione dei lavoratori e degli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale sull'**«acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi»** (definizione di formazione data dall'art. 2, comma 1, lett. aa) del T.U.);
- Garantire che ciascun lavoratore riceva una **formazione** (generale e specifica) sufficiente ed **adeguata (art. 37, comma 2)**;
- Garantire che le altre figure della sicurezza (RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, ecc.) ricevano una **formazione adeguata e specifica** rispetto ai relativi compiti e rispetto ai rischi presenti nella realtà lavorativa in cui esercitano la loro funzione;
- Promuovere una **formazione di qualità ed efficace**.

14



10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

I CRITERI


A) CRITERI DI CARATTERE GENERALE (validi per la formazione di tutte le figure della sicurezza)

Superamento del modello di formazione vigente basato su **monte ore fisso** per ciascuna figura aziendale della sicurezza (suddiviso in formazione generale e formazione specifica) e su **aggiornamento periodico a scadenza fissa**, apportando i correttivi di seguito indicati:

1) Riconoscere le attività formative erogate dal **SISTEMA SCOLASTICO**:

- Riconoscere le attività formative come **crediti formativi permanenti** per la formazione di base (attuale **parte generale**);
- ❖ Principio che dovrebbe essere accompagnato dal potenziamento dell'offerta scolastica in materia di sicurezza.

15



10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

I CRITERI

2) Impostare la formazione aziendale sui **RISCHI effettivamente presenti** nella singola azienda:

- Individuare le attività formative necessarie in base al documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
- Realizzare la formazione specifica per mansione (rischi specifici per mansione);
- Collegare strettamente le attività di formazione specifica con quelle di addestramento (complementarietà);
- ❖ L'individuazione della formazione sulla base dei rischi e la relativa programmazione sta in capo al **R.S.P.P.** (ex art. 33, comma 1, lett. d) del T.U.) che dovrà esercitarla confrontandosi con le altre figure aziendali coinvolte (Medico Competente, Ufficio del personale, Preposti, R.L.S.).

16

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

I CRITERI


3) Il **RSPP** potrà optare per le seguenti **TIPOLOGIE DI FORMAZIONE**:

a) **Formazione interna** da parte di personale qualificato (RSPP stesso, preposto, caporeparto, ecc.).

- ❖ Necessario superamento del monte ore fisso per il riconoscimento della qualifica di formatore (spetta al ddl individuare la figura aziendale più competente per la specifica formazione da erogare).

b) **Formazione esterna** da parte di enti di formazione accreditati che possono erogarla:

- on demand per aziende o gruppi di aziende con i medesimi rischi;
- per slot formative su rischi specifici (il modello ipotizzato prevede che l'ente di formazione metta a disposizione una serie di slot formative sui rischi aziendali (chimico, cancerogeno, elettrico, rumore, ecc.) e il RSPP sceglierà quelli pertinenti alla situazione aziendale (costruendo un percorso ad hoc).



17


10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

I CRITERI

4) Per quanto riguarda le **MODALITA' DI EROGAZIONE** della formazione:

- riconoscere le **nuove modalità formative** (break formativi già previsti dai CCNL, riunioni giornaliere/periodiche dedicate, realtà virtuale, escape room) in grado di promuovere una partecipazione attiva ed interattiva alle attività di formazione dei discenti assicurando maggiore efficacia alla formazione;
- consentire la **videoconferenza asincrona ed e-learning** nei casi in cui non sia necessario un processo partecipativo attivo da parte del discente (contenuti di carattere generale o aspetti di carattere specifico solo nel caso in cui sia previsto un completamento /integrazione della formazione con altre modalità formative o con addestramento (sul campo));



18

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

I CRITERI

5) Superare il sistema del **MONTE ORE STANDARD** di formazione:

- L'azienda dovrà programmare le **attività formative necessarie** in considerazione dei rischi presenti: potrà essere necessario un numero inferiore o superiore di ore di formazione rispetto a quello previste oggi in maniera standardizzata;
- Le attività formative devono essere programmate, gestite, registrate (e verificate) da ciascuna azienda come allegati del **D.V.R.** (abbandonare l'impostazione burocratica della formazione: crediti formativi, attestati).

6) Per l'**AGGIORNAMENTO** affermare i principi secondo cui:

- anche le attività di aggiornamento (come la formazione) devono *derivare* dai rischi presenti in azienda (**centralità DVR**);
- l'aggiornamento deve essere effettuato quando necessario (evoluzione normativa, variazione dei rischi in azienda, introduzione di nuove modalità organizzative/gestionali, nuove attrezzature/strumenti/macchinari) - superando il meccanismo del monte ore standard entro tempistiche definite.

19

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

I CRITERI

7) **REQUISITI DEI FORMATORI:**

Rivedere i contenuti del **Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013**: «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro» per:

- promuovere lo svolgimento delle attività formative da parte di **soggetti interni all'azienda** (a partire dal preposto regolarmente formato ed aggiornato) - Necessario superare il monte ore fisso per il riconoscimento della qualifica di formatore (in particolare revisione del 5° e 6° criterio);
- individuare **criteri/requisiti di qualificazione degli enti di formazione** per migliorare la qualità degli operatori della formazione e garantire clienti (aziende) e organi di controllo. Promuovere il «*controllo sul campo*» del possesso ed esercizio dei requisiti indicati.

20

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto


I CRITERI

B) Formazione RSPP/ASPP:

- Semplificare il percorso formativo del RSPP interno per incentivare la formazione e la nomina di un soggetto interno all'azienda piuttosto che esterno (oltre i casi in cui l'azienda è tenuta a nominare uno o più RSPP interni (ex art. 31, comma 7, d.lgs. N. 81/2008);
- Prevedere tra le materie della formazione specifica del RSPP quella della programmazione e gestione della formazione aziendale (in coerenza con le funzioni indicate dall'art. 33, comma 1, lett. d) del T.U.);

C) Formazione PREPOSTI:
Tarare la formazione su:

- funzioni e modalità di svolgimento del ruolo con particolare attenzione ai **nuovi compiti previsti dall'art. 19 del T.U.** come novellato dalla Legge n. 215/2021 (es. cosa significa «*intervenire per modificare il comportamento non conforme*»);
- rischi e misure organizzative dell'area all'interno della quale esercita la propria funzione;
- preparazione all'esercizio della funzione di **formatore ed addestratore** (anche tramite appositi break formativi);
- capacità di «verificare l'apprendimento da parte dei lavoratori per i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro».



21

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Il nuovo «Super Accordo» - La posizione di Confindustria Veneto

I CRITERI

D) Formazione DATORE DI LAVORO


Ferma **contrarietà all'introduzione di tale obbligo** (in maniera generalizzata) in quanto:

- in contrasto con attività di impresa per cui chi la esercita se ne assume rischi e relative responsabilità;
- unica formazione obbligatoria posta in capo a tali soggetti (nonostante le diverse responsabilità di natura civile e penale a cui vanno incontro nell'esercizio delle attività d'impresa);
- nessun altro Paese europeo prevede un obbligo simile (evidente caso di gold plating);

Richiesta la revisione della norma con l'eventuale applicazione dell'obbligo nei soli confronti dei d.d.l. che svolgono anche attività lavorative (piccoli artigiani, agricoltori, titolari di aziende a conduzione familiare, ecc.).

In **subordine** adottare (tutti) i seguenti criteri:

- a) Percorso formativo di durata contenuta (un'ora al massimo);
- b) Orientare la formazione su obblighi del DDL in materia di sicurezza e relative responsabilità;
- c) Consentire l'utilizzo di modalità formative snelle (video, riunioni, workshop, ecc.);
- d) Esonerare i DDL che svolgono direttamente la funzione di RSPP (ex art. 34 del T.U.).



22



UNIS&F

10 volte **SICUREZZA**
6^a edizione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Marco Armillotta – Confindustria Veneto
14 ottobre 2022